



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Decreto di modifica al decreto del 27 gennaio 2022, n. 38813 recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014, n.204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante "*Modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti*";

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "*Disposizioni in materia di agricoltura*";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale che prevede "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della citata Legge 7 marzo 2003, n. 38*";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

CONSIDERATO inoltre l'articolo 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale può delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa;

VISTO il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto direttoriale del 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;

VISTO il decreto direttoriale del 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'Organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento;

VISTO il decreto direttoriale del 27 gennaio 2022, n. 38813, recante le modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ai sensi del quale il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;

VISTO il D.P.C.M. 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTA la direttiva ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, del regolamento (UE) n. 2008/2020 ha esteso l'applicabilità del regolamento (UE) n.702/2014 sino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO inoltre che, l'articolo 51, comma 4, del su citato regolamento (UE) n.702/2014, stabilisce che *“Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi”* e che, quindi, al massimo entro il 30 giugno 2023 le domande presentate ai sensi del sopraindicato decreto 27 gennaio 2022 devono risultare ammesse all'aiuto;

CONSIDERATO che il termine del 30 giugno 2023 per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 8, comma 4, del sopracitato decreto 27 gennaio 2022 non consente il rispetto delle tempistiche previste dal regolamento (UE) n.702/2014;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adeguamento dei termini per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022 affinché l'istruttoria delle domande di aiuto sia in linea con il combinato disposto dei regolamenti (UE) n.702/2014 e n.2008/2020;

DECRETA

Articolo 1

(Modifica articolo 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813)

L'articolo 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813 è sostituito dal seguente:

“4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 marzo 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.”

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005